

FISCO

Iuc. Il dipartimento Finanze ufficializza con risoluzione i limiti al tributo per le imprese anticipati con una risposta a un contribuente

Niente Tari sulle aree produttive

Il documento non estende l'applicazione del principio al contenzioso sulla Tarsu

Gianni Trovati

MILANO

Lo stop alla **Tari sui magazzini delle imprese** e sulle aree scoperte «asservite al ciclo produttivo» che generano rifiuti speciali «in via continuativa e prevalente» viene fissata dal dipartimento Finanze in una risoluzione, la 2/DF/2014 diffusa ieri, ma con alcune correzioni rispetto a una prima risposta (anticipata sul «**Sole 24 Ore**» del 21 novembre) offerta dal ministero a un'azienda in cerca di chiarimenti sul tema.

Nella risoluzione, firmata dal capo dipartimento Fabrizia Lapecorella, il dipartimento fissa un principio importante: i Comuni hanno un'autonomia regolamentare sull'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, esulla conseguente applicazione della Tari, ma questa autonomia può solo aggiungere spazi di esenzione rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. I regolamenti comunali, quindi, quando si dedicano alla definizione delle assimilazioni, non possono avventurarsi in interpretazioni restrittive della

normativa statale.

Detto così, sembra un elementare principio di gerarchia delle fonti, ma nel complicato quadro offerto dalla versione 2014 del tributo sui rifiuti non c'è nulla di ovvio, come mostra il fatto che già la prima risposta offerta in questo senso dal dipartimento Finanze (e diffusa da **Conindustria** a Bergamo e **Confindustria** a Brescia ai Comuni delle due province) aveva diffuso parecchia agitazione fra le amministrazioni locali. Tutto nasce dal principio che vieta di applicare la Tari alle aree in cui si producono rifiuti speciali, smaltiti dalle imprese in proprio. I Comuni, però, hanno la possibilità di «assimilare» alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione del tributo. Per la legge (comma 649 della legge 147/2013), questa assimilazione si deve fermare all'esterno delle aree «produttive di rifiuti speciali in via continuativa o prevalente».

Nel caso che ha dato origine alla risoluzione, l'impresa si era vista chiedere la Tari sull'intera area dell'impianto, escludendo solo

quella occupata dai macchinari. Il ministero, sulla base del principio richiamato all'inizio, nega la validità di questa impostazione, e spiega che vanno esclusi dal tributo anche i magazzini intermedi di produzione e quelli destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti, oltre alle aree scoperte «asservite al ciclo produttivo» che danno luogo in modo «continuativo e prevalente» a rifiuti speciali.

Rispetto alla prima risposta, però, la risoluzione «taglia» tutta la parte relativa agli anni passati, su cui si è sviluppato un ricco contenzioso fra Comuni e imprese. Nel documento di novembre, infatti, le Finanze richiamavano una «cospicua e non sempre univoca giurisprudenza della Corte di cassazione» per sostenere l'intassabilità ai fini Tarsu delle superfici dei magazzini anche quando non esiste «un collegamento funzionale con le aree di produzione industriale», purché naturalmente non si producano in quei magazzini rifiuti ordinari.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

